



# Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Modena

Via Scaglia Est, 144 - 41126 Modena - Tel. 059 343585 - Telefax 059 341350

## **OGGETTO: Autocertificazione, accettarla da oggi è un obbligo anche per i privati e non solo per le Pubbliche Amministrazioni**

Dall'entrata in vigore della Legge n. 241/1990 e del d.P.R. n. 445/2000, ma ancor prima dalla Legge n. 15/1968, i cittadini hanno avuto la possibilità di sostituire le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione con la dichiarazione sostitutiva di certificazione, meglio conosciuta come Autocertificazione.

Tali dichiarazioni, che non necessitano di autentiche e timbri da parte della Pubblica Amministrazione, non hanno alcun costo, e possono essere redatte sia su pagine bianche che su moduli appositamente predisposti e messi a disposizione su Internet, dall'entrata in vigore del d.P.R. n.445/2000 devono essere obbligatoriamente accettate dalla P.A. e dai gestori di pubblici servizi, mentre per i privati tale obbligo non sussisteva; essi pertanto potevano accettarla a loro discrezione.

Questo comportava per i cittadini la necessità di procurarsi, quando richiesto dai privati, il certificato in originale, con una dispendiosa sequenza di passaggi sia in termini di tempo che di denaro.

Con un piccolo intervento contenuto nell'art. 30-bis del Decreto Semplificazioni (d.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120 del 11/09/2020), è stato modificato l'art. 2 del d.P.R. n. 445/2000, **rendendo obbligatorio anche per i privati accettare l'autocertificazione da parte dei cittadini.**

L'obbligo da parte dei privati di accettare l'autocertificazione si traduce nella conseguente possibilità di ottenere l'accesso ai dati dichiarati dal cittadino in modalità semplificata presso le P.A. che li detengono.

Se fino alle modifiche prima citate, un soggetto privato che si rivolgeva a un ufficio pubblico per avere contezza di un dato, non aveva altra possibilità che richiedere il certificato, da oggi i privati potranno richiedere una semplice comunicazione o un accesso telematico, qualora ciò sia richiesto per la verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei cittadini.

La richiesta di verifica dovrà pertanto riportare un esplicito riferimento all'autocertificazione (art.46 del d.P.R. n.445/2000) e ai successivi controlli previsti dall'art.71, e in tal modo si potrà avere sia la conferma del dato sia il dato corretto o integrato, qualora quanto riportato dal cittadino si riveli errato o incompleto.

Naturalmente, se espressamente richiesto, si potrà comunque richiedere il rilascio di un certificato o un'informativa, ricordando però che tale modalità è semplicemente sostitutiva o integrativa della verifica dell'autocertificazione.

Tutte le richieste di verifiche rivolte alla P.A. sono totalmente gratuite.

Le richieste di controlli e le relative risposte, dovrebbero avvenire preferibilmente per via telematica, posta elettronica o PEC, oppure tramite servizi online specifici per la verifica delle autocertificazioni aperti ai privati nell'ambito di accordi quadro per l'accesso ai dati delle P.A., previsti dall'art.50 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Oltre a quanto indicato nella presente comunicazione, si constata che dai cittadini arrivano con frequenza richieste di certificati "in carta semplice" su esplicita indicazione da parte di istituti bancari, assicurazioni, studi notarili, ecc.; si sottolinea pertanto che per questi destinatari i certificati anagrafici sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, in quanto nessuna specifica esenzione sarebbe prevista dalla vigente normativa (tabella B, allegato al d.P.R. n. 642/1972).

Pertanto si inviato sin da ora le S.V. al rispetto della nuova normativa, **che consentirà ai vostri clienti un notevole vantaggio in termini di tempo di denaro, e ai vostri uffici di avvalersi della possibilità di richiedere controlli dei dati anagrafici** (controlli che non sono obbligatori ma a discrezione del privato che riceve la dichiarazione), tramite la seguente modalità:

1. inoltrando una richiesta via email o PEC ai seguenti indirizzi:  
segreteria@geometrimodena.it – collegio.modena@geopec.it,  
utilizzando il modello in allegato o riportando nel testo del messaggio le medesime informazioni;

Si sottolinea inoltre come l'accettazione dell'autocertificazione abbia anche notevoli vantaggi relativamente alla prevenzione del Covid-19 in quanto non occorre che il cittadino si rechi presso i locali della P.A.

Si rammenta infine che i cittadini sono responsabili penalmente nei confronti di eventuali dichiarazioni false (art.76 del d.P.R. n.445/2000).

**Di seguito si riporta l'elenco delle certificazioni che è possibile sostituire con l'autocertificazione:**

1. data e il luogo di nascita;
2. residenza;
3. cittadinanza;
4. godimento dei diritti civili e politici;
5. stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
6. stato di famiglia;
7. esistenza in vita;
8. nascita del figlio, decesso del coniuge/unito civilmente, dell'ascendente o discendente;
9. iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
10. appartenenza a ordini professionali;
11. titolo di studio, esami sostenuti;
12. qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
13. situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
14. assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
15. possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
16. stato di disoccupazione;

17. qualità di pensionato e categoria di pensione;
18. qualità di studente;
19. qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
20. iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
21. tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
22. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
23. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
24. di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al d.Lgs. n.231/2001;
25. qualità di vivenza a carico;
26. tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
27. di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

**Cosa non può essere autocertificato:**

I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

  
Il Presidente  
( Vignali Geom. Marco)

